

Edizione di martedì 23 ottobre 2018

PATRIMONIO E TRUST

La successione necessaria
di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

Registrazione e integrazione delle fatture elettroniche
di **Alessandro Carlesimo**

CONTROLLO

Gli obiettivi della revisione del bilancio
di **Francesco Rizzi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Le tipologie di interpello
di **Federica Furlani**

IMPOSTE SUL REDDITO

Applicabilità Irap per l'imprenditore agricolo
di **EVOLUTION**

PATRIMONIO E TRUST

La successione necessaria

di Sergio Pellegrino

Dopo aver affrontato nei precedenti contributi la **successione testamentaria** e quella **legittima**, soffermiamoci sulla **successione necessaria**, che è funzionale a **tutelare i familiari più prossimi del *de cuius***, che, anche **contro la volontà** di questi, hanno **diritto a ricevere parte del patrimonio**.

A **coniuge e figli** e, in mancanza di figli e loro discendenti, agli **ascendenti**, l'ordinamento **riserva** infatti inderogabilmente una **quota del patrimonio del congiunto deceduto**, variabile a seconda della "**qualità**" e "**quantità**" di **legittimari** presenti al momento dell'apertura della successione:

Casistica	Quota legittima	Quota disponibile
Presenza di un figlio, senza coniuge	1/2	1/2
Presenza di più figli, senza coniuge	2/3 da ripartire in parti uguali	1/3
Presenza del solo coniuge	1/2	1/2
Presenza di un figlio e del coniuge	1/3 ciascuno	1/3
Presenza di più figli e del coniuge	1/4 coniuge; 1/2 figli da ripartire in parti uguali	1/4
Presenza di soli ascendenti	1/3	2/3
Presenza di ascendenti e del coniuge	1/2 coniuge; 1/4 ascendenti	1/4

La quota di legittima deve essere calcolata sul **valore del patrimonio del *de cuius* esistente al momento del suo decesso**, tenendo però conto anche delle **donazioni da questi effettuate in vita**.

Per procedere alla quantificazione bisogna innanzitutto determinare il c.d. ***relictum***, ossia il **valore dei beni caduti in successione**, includendo i beni che hanno formato oggetto di legati di specie e i crediti, mentre non devono essere considerati i diritti originari acquistati dagli eredi in occasione della morte del loro congiunto, così come quelli con durata commisurata alla vita del titolare, e da questo **sottrarre i debiti ereditari**.

Al ***relictum*** deve essere quindi **sommato il c.d. *donatum***, per tenere conto di ciò che è stato **donato in vita** dal defunto sulla base del **valore al tempo dell'apertura della successione**.

Questa operazione si definisce **riunione fittizia del donatum al relictum**, perché si tratta di una **semplice operazione contabile** ed è finalizzata esclusivamente a **ricostruire l'intero patrimonio del defunto** per determinare l'ammontare della **quota disponibile** e, per differenza, quella della **quota di riserva**.

Riguarda **tutte le donazioni fatte in vita dal defunto a qualsiasi donatario**, ma non influisce in alcun modo sulla **situazione giuridica** dei beni donati, che potranno essere conseguiti dal legittimario solo attraverso l'azione di riduzione.

I **discendenti** e il **coniuge** del *de cuius* sono inoltre soggetti all'istituto della **collazione**, disciplinato dall'[articolo 737 cod. civ.](#), che ha la funzione di **neutralizzare le donazioni** fatte in vita dal defunto a loro favore, considerandole alla stregua di anticipazioni rispetto alla futura successione ed eliminando così le disparità fra le diverse posizioni.

Se discendenti e coniuge **accettano l'eredità**, devono **obbligatoriamente conferire nell'asse ereditario** quanto ricevuto dal defunto in donazione: il donante **può dispensare** il donatario dalla collazione **nei limiti però di quella che è la quota disponibile**.

La collazione è obbligatoria, ma soltanto in caso di accettazione dell'eredità, di modo che **qualora il valore del bene ricevuto in donazione sia superiore alla quota di eredità**, vi sarà la **convenienza a non accettare l'eredità sottraendosi così alla collazione**.

La collazione può avvenire **in natura** e quindi il bene donato non appartiene più al solo donatario, ma viene a **far parte della massa ereditaria**, divenendo oggetto di comproprietà fra i coeredi, ovvero **per imputazione**, e in questo caso il **valore dei beni ricevuti in donazione viene computato nella quota dell'erede donatario**, consentendo agli altri coeredi di disporre di una quantità di beni di corrispondente valore.

A differenza della riunione fittizia del *relictum* e del *donatum*, dunque, la **collazione**, che riguarda però soltanto i donatari più prossimi al defunto, determina un **incremento effettivo della massa ereditaria da dividere fra i coeredi**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Registrazione e integrazione delle fatture elettroniche

di **Alessandro Carlesimo**

L'ormai imminente estensione generalizzata della fattura elettronica avrà un effetto dirompente sugli obblighi formali posti a carico dei soggetti iva e, in particolar modo, sulle misure da adottare per assicurare l'ordinata rilevazione dei documenti emessi e ricevuti e l'univocità dell'annotazione nei registri, adempimenti propedeutici alla corretta liquidazione dell'iva di periodo.

Il passaggio da un sistema documentale analogico a un sistema digitalizzato basato su processi dematerializzati **comporterà infatti per gli operatori la necessità di ripensare le procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione.**

Una prima riflessione meritano gli obblighi di numerazione progressiva e di integrazione delle fatture di acquisto, in quanto, se ad oggi il cessionario può sovrascrivere il documento cartaceo con l'annotazione "materiale" del numero di protocollo e degli elementi necessari per l'assolvimento dell'imposta in regime di **reverse charge**, con l'**e-fattura** tale operazione non sarà più possibile, non essendo ammessa la **trascrizione di dati sul tracciato xml**, formato per sua natura **immodificabile**.

Il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2019 risolve i primi dubbi applicativi riscrivendo l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Dalla norma viene espunto ogni riferimento alla **numerazione progressiva** dei documenti di acquisto, atteso che il transito dei documenti verso il sistema di interscambio agevoli, di per sé, il tracciamento **della fattura ricevuta all'interno del registro iva degli acquisti**.

La novella legislativa, di fatto, sopprime l'obbligo di numerazione progressiva e sembra allinearsi alle posizioni tenute dell'Amministrazione finanziaria, la quale, già nella [risoluzione 46/E/2017](#), ammetteva la possibilità di sottrarsi alla protocollazione manuale sull'assunto che **"l'apposizione fisica del numero progressivo iva sul documento originale non sia indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura a quelli riportati nel registro iva"**.

Ancor più recentemente la stessa Agenzia, nel tentativo di delineare soluzioni compatibili con il quadro normativo *in fieri*, **ha rimarcato la necessità di assicurare la correlazione tra le fatture ricevute ed i dati riportati sul libro degli acquisti**, condividendo la soluzione prospettata dal contribuente che intendeva superare l'apposizione del protocollo sul documento con un **doppio sistema di numerazione** basato sull'attribuzione virtuale di un identificativo **"Vim"**.

number” e del protocollo iva; dati che, congiuntamente alle altre informazioni trasfuse nel registro iva ed al numero di fattura attribuito dall'emittente, **garantiscono l'univoca associazione informatica della fattura alle annotazioni presenti sul registro (risposta all'interpello n. 34/2018).**

Con riferimento invece all'integrazione delle fatture recanti operazioni soggette ad inversione contabile, occorre richiamare quanto espresso nella [circolare AdE 13/E/2018](#) che proponeva, quale alternativa valida alla materiale annotazione, la creazione di un **documento speculare all'e-fattura** da conservare congiuntamente a quest'ultima, contenente gli estremi identificativi e gli elementi necessari per l'integrazione.

Il D.L. approvato interviene altresì sul **termine entro cui registrare le fatture emesse indicato all'articolo 23 D.P.R. 633/1972**, prevedendone il **differimento al giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese (il documento continuerà quindi a **concorrere alla liquidazione del mese in cui l'imposta diviene esigibile**).

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTROLLO

Gli obiettivi della revisione del bilancio

di **Francesco Rizzi**

“Nulla è più pratico di una buona teoria!”. Così era solito dire **Albert Einstein** e tale concetto si può ben **applicare** all’attività di **revisione del bilancio**.

Può capitare, infatti, che il revisore cada nella **“trappola”** dell’**eccessivo** affidamento alla **prassi**, **prescindendo** da una adeguata **conoscenza** dello **“schema teorico di riferimento”** (**D.Lgs. 39/2010** e **principi di revisione internazionali**) e **non chiedendosi** se il proprio lavoro abbia raggiunto lo **scopo** e gli **obiettivi** che avrebbe dovuto perseguire.

Al contrario, considerato che **ogni impresa** da assoggettare a revisione è un ente che ha le sue **specifiche** caratteristiche (in termini di dimensione, operatività, *governance*, andamento economico-finanziario, struttura patrimoniale, ecc.), **solamente** il revisore che conosce bene lo **“scopo”** del proprio lavoro, gli **“obiettivi”** che la revisione del bilancio deve raggiungere e il relativo **“schema teorico di riferimento”**, sarà in grado di svolgere un’attività di revisione in maniera **professionale, efficace e utile**.

Ciò premesso, il **fine** e gli **obiettivi** che il revisore deve perseguire nella **revisione del bilancio** sono delineati con precisione dal **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200** (*“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”*).

Secondo tale principio ***“La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio.***

Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.

Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento.

Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale giudizio”.

Da quanto precede emergono i seguenti **scopi** della revisione del bilancio:

- uno scopo che si potrebbe definire “**specifico**” e che consiste nel **supportare** la **comunicazione finanziaria** dell’impresa;
- uno scopo definibile come più “**generale**”, consistente nell’**assicurare** a tutti gli **utilizzatori** del bilancio l’**affidabilità delle informazioni** in esso contenute.

Il revisore, anche ai fini della propria **responsabilità professionale** legata all’attività svolta e certificata, dovrà quindi avere **sempre** presente che gli **utilizzatori** del bilancio **si baseranno sul suo giudizio professionale** relativo alla **conformità** o meno del bilancio al **quadro normativo** (inteso quale **sistema di norme**) di riferimento.

Con specifico riferimento agli **obiettivi** che il lavoro di revisione **deve** riuscire a **raggiungere**, il predetto **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200**, chiarisce inoltre che “*Nello svolgimento della **revisione contabile del bilancio**, gli **obiettivi generali** del revisore (di seguito anche “**obiettivi generali di revisione**”) sono i seguenti:*

1. ***acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;***
2. ***emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore”.***

Va in proposito sottolineato come il **raggiungimento** di tali **obiettivi** è talmente “**essenziale**” per il revisore che, qualora essi **non** potessero essere raggiunti, egli dovrebbe comunque **dichiarare** la propria **impossibilità** ad esprimere un **giudizio** ovvero, **in taluni casi** (vedasi il regolamento **adottato** con il **D.M. n. 261 del 28.12.2012**), **interrompere anticipatamente** l’incarico.

Il suddetto **principio di revisione** dispone infatti che “*In **tutti i casi in cui non** sia possibile **acquisire una ragionevole sicurezza** e nelle circostanze in cui un **giudizio con rilievi** nella relazione di revisione **non** sia **sufficiente** ad informare **adeguatamente** gli **utilizzatori** del bilancio, i **principi di revisione** richiedono che il revisore **dichiari l’impossibilità** di esprimere un **giudizio** ovvero **receda dall’incarico**, ove il **recesso** (ovvero l’**interruzione anticipata** dell’incarico) sia **consentito** dalla legge o dai **regolamenti applicabili**”.*

Se il revisore **ha ben presente** quanto indicato dal **principio di revisione**, egli avrà certamente una buona “**bussola**” con cui orientare il proprio **giudizio professionale** e il proprio **lavoro**, ma soprattutto avrà un **punto certo di riferimento** per verificarne l’**efficacia**. Di fatti, **il suo lavoro di revisione del bilancio potrà ritenersi efficace e utile solamente nella misura in cui ha raggiunto lo scopo e gli obiettivi sopra esposti**.

Ecco perché senza una solida **base teorica**, all’interno della quale il revisore **identifichi** lo scopo e gli obiettivi del proprio lavoro, è certamente ben **possibile** che si verifichi l’**anomala** e

dannosa situazione in cui siano gli **strumenti** professionali e le **prassi** a “guidare” il revisore e **non** viceversa.

Solo avendo ben chiara la “**meta**” all’interno dello “**schema teorico di riferimento**”, il revisore può dunque iniziare il cammino migliore e più **adeguato** per raggiungerla.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**
Scopri le sedi in programmazione >

ISTITUTI DEFLATTIVI

Le tipologie di interpello

di **Federica Furlani**

L'istituto dell'interpello, disciplinato dall'[articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente \(L. 212/2000\)](#), si concretizza in un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Nel nostro ordinamento sono previste 5 diverse tipologie di interpello:

- **interpello ordinario,**
- **interpello probatorio,**
- **interpello anti-abuso,**
- **interpello disapplicativo,**
- **interpello sui nuovi investimenti.**

L'**interpello ordinario**, disciplinato dall'[articolo 1, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#), consente ad ogni contribuente di chiedere un **parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione** riguardo un caso concreto e personale (c.d. **interpello ordinario interpretativo**), nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta **qualificazione di fattispecie** alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (c.d. **interpello ordinario qualificatorio**).

L'istanza può essere presentata solo se sussistono **condizioni di obiettiva incertezza** della norma da applicare ovvero quando manca un'**interpretazione ufficiale** da parte dell'Amministrazione finanziaria. È necessario cioè che l'Agenzia non abbia già compiutamente fornito la soluzione di fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dall'istante mediante atti resi pubblici nelle forme previste dall'[articolo 5 L. 212/2000](#), cioè tramite **risoluzioni o circolari** ([circolare AdE 9/E/2016](#)).

Con l'**interpello probatorio**, di cui all'[articolo 1, comma 1, lett. b\), L. 212/2000](#), il contribuente può chiedere un parere in ordine alla **sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali** nei casi espressamente previsti, quali, ad esempio, le istanze presentate dalle società "non operative" ([articolo 30 L. 724/1994](#)) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE ([articolo 1, comma 8, D.L. 201/2011](#)).

Tramite l'**interpello anti-abuso** ([articolo 1, comma 1, lett. c\), L. 212/2000](#)) è invece possibile

chiedere un **parere relativo all'abusività di un'operazione** non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo.

L'**interpello disapplicativo** ([articolo 1, comma 2, L. 212/2000](#)), l'unico con **carattere obbligatorio**, consente invece di ottenere la **disapplicazione di norme** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, purché il contribuente fornisca la dimostrazione che detti **effetti elusivi** non potevano verificarsi relativamente alla fattispecie concreta.

Infine l'**interpello sui nuovi investimenti** consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il **trattamento tributario applicabile a importanti investimenti** (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato.

L'istanza d'interpello **deve contenere**:

- i **dati identificativi del contribuente** o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);
- l'indicazione della **specifica tipologia di interpello**, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso);
- le **disposizioni di legge** di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- l'indicazione dei **recapiti** per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
- la **soluzione interpretativa proposta dal contribuente** e, infine, la **sottoscrizione** dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la **procura**, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze siano **carenti** dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita in ogni caso alla **regolarizzazione** il contribuente, che deve provvedere **entro 30 giorni** a fornire le informazioni mancanti.

L'istanza **può essere presentata**:

- **a mano**,
- mediante spedizione a mezzo **plico raccomandato con avviso ricevimento**,
- per via telematica attraverso [posta elettronica certificata \(PEC\)](#) o [posta elettronica ordinaria \(PEL\)](#) – [pdf](#) per i **soggetti non residenti** che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i **termini** per la risposta alle istanze di interpello, sono di **90 giorni** per

l'interpello ordinario e **120** giorni per quello probatorio, anti-abuso e disapplicativo.

In ogni caso vale il “**silenzio assenso**”: quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, **il silenzio equivale a condivisione**, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Applicabilità Irap per l'imprenditore agricolo

di **EVOLUTION**



La Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato integralmente l'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap per gli operatori del settore agricolo. Il comma 70 dell'articolo unico della Legge 208/2015, infatti, interviene sulla disciplina Irap, prevedendone una generale esenzione per i soggetti che già fruivano di un'aliquota agevolata.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Irap", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità di applicazione dell'esenzione ai fini Irap per coloro che operano nel settore agricolo.

Ai fini dell'applicazione dell'Irap, i soggetti interessati dall'esenzione sono innanzitutto **coloro che operano in agricoltura** e, più in particolare, coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#), il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall'articolo richiamato, ma che **l'attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma**. Infatti, la norma utilizza "esercitano ai sensi" il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell'**esenzione Irap**, è sufficiente **svolgere un'attività che rispetti i parametri dell'articolo 32 Tuir** e non anche dichiarare il reddito agrario ivi previsto. In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che per natura **dichiarano un reddito agrario** (ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali) sia quelli che **producono**, svolgendo un'attività agricola, un **reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali**.

Sintetizzando, quindi, **non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:**

- la **coltivazione del fondo**;
- la **selvicoltura**;
- **l'allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal

fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);

- la **produzione di vegetali** tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le **attività** di cui all'[articolo 2135, comma 3 del cod. civ.](#), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l'**esenzione anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile**:

- *“ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”,* quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel **settore selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli e
- alle *“cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”,* quindi le c.d. stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).

Esistono diversi metodi per la determinazione della base imponibile ai fini Irap, tra queste:

- il **metodo “naturale” di determinazione della base imponibile** per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, esercenti **attività**:
- di **allevamento di animali** di cui all'[articolo 56, comma 5 del Tuir](#);
- di **agriturismo in regime forfetario** di cui all'[articolo 5 della L. 413/1991](#).

La **base imponibile** si determina quale **differenza** tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione rilevanti ai fini Iva. Fra i **componenti negativi** ammessi in deduzione dalla base imponibile, ai sensi dell'articolo 11, rilevano:

- i **contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro**;
- le **spese relative agli apprendisti e disabili** e le **spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro**;
- le **deduzioni previste per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato**;
- le **deduzioni**, a partire dal 1° gennaio 2016, nei limiti del 70% previste per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore.
- il **metodo da bilancio** è il metodo di determinazione della base imponibile che

deve **obbligatoriamente** essere **utilizzato** da:

- **società di capitali** e gli **enti commerciali**;
- **persone fisiche** e **società di persone** che esercitano attività di allevamento di animali che non si avvalgono del regime forfetario, attività di agriturismo che non si avvalgono del regime forfetario.

Applicano, inoltre, il metodo di cui all'articolo 5 i soggetti che si avvalgono dei **regimi forfetari** di cui all'[articolo 56-bis, Tuir](#) per la determinazione del reddito d'impresa relativo all'attività di coltivazione intensiva in serra e a talune attività agricole c.d. "connesse". Il **metodo di determinazione della base imponibile** in oggetto può essere inoltre adottato, mediante opzione, dai soggetti (persone fisiche e società semplici) che svolgono attività:

- di **allevamento di animali** di cui all'[articolo 56, Tuir](#);
- di **agriturismo** e si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'[articolo 5, L. 413/1991](#).

L'opzione, da parte dei soggetti per i quali è prevista l'applicazione del metodo caratteristico, deve essere esercitata nella **dichiarazione annuale Irap** ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta cui essa si riferisce fino a quando non viene revocata e, in ogni caso, **per almeno quattro periodi d'imposta**.

- Il metodo fiscale, in quanto per le Snc e le Sas, nonché le persone fisiche, è previsto che il valore della produzione sia determinato *"dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali"*.
- Il metodo forfetario, **applicato** da coloro che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del **regime forfetario** previsto dall'[articolo 56-bis, Tuir](#) di determinazione del reddito relativo all'esercizio di attività agricole. La base imponibile corrisponde al **reddito determinato forfetariamente, maggiorato dell'ammontare del costo del personale** (al netto delle deduzioni spettanti), dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi passivi.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik